

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1772 del 20/04/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013 <i>ç</i> SOCIETA' HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DELL'AGGLOMERATO DI RICCIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1748 del 14/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti APRILE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013 – SOCIETA' HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DELL'AGGLOMERATO DI RICCIONE - MODIFICA

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- La Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- La Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

RICHIAMATO il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- n.569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il “Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia” della Provincia di Rimini, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 53 del 18/12/2012;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae 2019-9 del 31/01/2019 riguardante Approvazione Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte quinta;

Visto il DM 118/2016 di aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera del Carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

RICHIAMATA l'istanza trasmessa tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Riccione assunta al PG di ARPAE RIMINI con i nn.1548-1549-1551-1552 del 21/02/2017 dalla Società HERA spa (C.F./P.IVA BO 04245520376), avente sede legale in Bologna via C.B.Pichat n.2/4 intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, per l'impianto di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane dell'agglomerato Riccione, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione di cui all'art.8 commi 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

RICHIAMATO il Provvedimento n.4203 del 03/08/2017 di adozione dell'AUA per l'impianto di depurazione di acque reflue urbane dell'agglomerato Riccione e l'atto di rettifica n.4179 del 16/08/2018;

Richiamato il Provvedimento di Arpae n.1947 del 13/04/2017 relativo all'iscrizione nell'elenco dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell'art.110 comma 3 del D.Lgs.152/06;

Richiamata la comunicazione di Hera spa prot.118356 del 07/12/2017, acquisita da ARPAE con prot. 11461 del 07/12/2017, che comunica che risultano conclusi i lavori di adeguamento dell'impianto di Riccione finalizzati al rispetto del limite dell'azoto totale di Tab.2 All.5 del D.Lgs.152/06;

Richiamata la nota acquisita con prot.4433 del 18/05/2017 in cui Hera illustra il piano di gestione delle emergenze in caso di avaria degli impianti di sollevamento;

Richiamata la nota acquisita con prot.58380 del 11/04/2019 in cui Hera spa rendiconta l'avanzamento dei lavori di installazione dei sistemi di telecontrollo e delle azioni volte a mitigare l'ingressione di acque parassite meteoriche in rete nera;

Richiamata la nota acquisita con prot. 95641 del 18/06/2019 in cui Hera spa comunica che lo scarico 00 AP+SFEN di Riccione è stato eliminato;

DATO ATTO che l'attività oggetto di autorizzazione consiste nella raccolta e depurazione delle acque reflue urbane dell'agglomerato Riccione;

DATO ATTO che la DGR 569/19 prevede che le domande di autorizzazione delle reti fognarie afferenti ad agglomerati devono essere presentate ai sensi del DPR 59/2013 al servizio autorizzazioni e concessioni di Arpae che provvede al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

ACQUISITA con PGRN n. 137681 del 06/09/2019 da Hera S.p.A. l'istanza di Hera S.p.A. di modifica dell'agglomerato di Riccione, data dal nuovo scolmatore di rete denominato scarico n. 52 SFAM sito in comune di Coriano via Piane, riguardante i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

DATO ATTO che con nota prot.159327 del 10/09/2019 è stato chiesto al Comune di Coriano se avesse osservazioni in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che il Comune di Coriano non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico per lo scarico n.52 SFAM nei tempi previsti dalla richiesta;

DATO ATTO che con nota prot.160540 del 18/10/2019 è stato chiesto parere all'Agenzia per la Sicurezza territoriale e protezione civile ai sensi della DGR 569/2019;

DATO ATTO che l'Agenzia per la protezione civile e sicurezza territoriale non ha fatto pervenire il parere richiesto nei tempi previsti dalla DGR 569/2019 e pertanto si ritiene acquisito il parere favorevole per lo scarico n.52 SFAM di Coriano, senza condizioni avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi del comma 2 dell'art.17 bis della L. 241/90;

RITENUTO pertanto che possa essere autorizzata la modifica dell'agglomerato con l'introduzione dello scarico n. 52 SFAM sito in comune di Coriano via Piane e recapitante nel Rio Melo;

ACQUISITA con PGRN 142002 del 16/09/2019 la nota di Hera spa con l'aggiornamento della scheda tecnica dello scarico n.48 SFEM di Coriano (da intendersi come modifica) e la successiva rettifica con prot.49346 del 01/04/2020;

RICHIAMATO il provvedimento di autorizzazione n° 4579 del 18/11/2016 rilasciato allo scarico n° 48 SFEM di Coriano facente parte dell'agglomerato di Riccione;

DATO ATTO che con nota prot.187012 del 05/12/2019. è stato chiesto parere all'Agenzia per la Sicurezza territoriale e protezione civile ai sensi della DGR 569/2019 per lo scarico n.48 SFEM di Coriano (sollevamento Saronno);

DATO ATTO che l'Agenzia per la protezione civile e sicurezza territoriale non ha fatto pervenire il parere richiesto nei tempi previsti dalla DGR 569/2019 e pertanto si ritiene acquisito il parere favorevole senza condizioni avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi del comma 2 dell'art.17 bis della L. 241/90;

RITENUTO opportuno ricomprendere il suddetto scarico n.48 SFEM di Coriano (sollevamento Saronno) nell'atto autorizzativo dell'agglomerato Riccione;

ACQUISITA con PG/2019/0174156 del 12/11/2019 la nota di Hera spa riguardante l'aggiornamento della scheda tecnica dello scarico 31V AP+SFAM di Coriano (da intendersi come modifica dello scarico 31 AP di Coriano);

RICHIAMATO il provvedimento di autorizzazione n°1009 del 14/04/2016 rilasciato allo scarico n°31 AP di Coriano facente parte dell'agglomerato di Riccione;

DATO ATTO che è stata convocata conferenza semplificata in modalità asincrona con nota prot.28350 del 21/02/2020 ai sensi della L.241/90 per l'autorizzazione allo scarico 31V AP+SFAM di Coriano;

VISTO il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna relativo allo scarico 31V AP+SFAM di Coriano, acquisito con prot.43687 del 20/03/2020 con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RITENUTO pertanto che possa essere autorizzata la modifica dell'agglomerato con l'introduzione dello scarico n. 31V AP+SFAM sito in comune di Coriano via Cà Ciavatti e recapitante indirettamente nel canale consorziale Piane, ricadente nel bacino idrico del Rio Melo;

ACQUISITA con PG/2019/193098 del 17/12/2019, l'istanza di Hera S.p.A. riguardante la modifica sostanziale dell'agglomerato di Riccione, data dallo scarico 51 AP+SFAM di Coriano;

DATO ATTO che è stata convocata conferenza semplificata in modalità asincrona con nota prot.28375 del 21/02/2020 ai sensi della L.241/90 per l'autorizzazione allo scarico 51 AP+SFAM di Coriano;

VISTO il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna relativo allo scarico 51 AP+SFAM di Coriano, acquisito con prot.45454 del 24/03/2020 con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RITENUTO pertanto che possa essere autorizzata la modifica dell'agglomerato con l'introduzione dello scarico n.51 AP+SFAM sito in comune di Coriano via Cà Righetti e recapitante nel canale consorziale Piane, ricadente nel bacino idrico del Rio Melo;

DATO ATTO che le istanze riguardano i seguenti scarichi di cui si riportano le principali caratteristiche nella

tabella sottostante;

n° scarico	Tipologia scarico	N	E	Comune	Ricettore	Bacino
52	SFAM	4872333	2327251	Coriano	Rio Melo	Rio Melo
48	SFEM	4873278	2328035	Coriano	Fosso stradale S.P.31	Rio Melo
31V	AP+SFAM	4870927	2327315	Coriano	Fosso interpoderale/Fosso Piane	Rio Melo
51	AP+SFAM	4870545	2327136	Coriano	Fosso Piane	Rio Melo

DATO ATTO che le schede degli scarichi sopra riportati sono agli atti dello scrivente Servizio;

VISTA la richiesta di modifica non sostanziale acquisita con prot.166695 del 05/11/2019, relativa alle emissioni in atmosfera delle caldaie digestori, dove anziché convogliare i fumi delle stesse in un unico punto di emissione E3 vengono predisposti 2 punti di emissione distinti denominati E3 ed E8;

RITENUTO che la richiesta di cui sopra possa essere considerata non sostanziale e per cui il gestore può procedere alla modifica decorsi 60 giorni dalla comunicazione;

DATO ATTO che il Responsabile impianti fognari e depurativi a cui è intestato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) viene ricoperto protempore, dall'Ing. Pierpaolo Martinini nato a Rimini il 26/09/65, a partire dal 01/01/2018;

RITENUTO opportuno aggiornare il Provvedimento n n.4203 del 03/08/2017 riportando in un unico atto tutti gli scarichi e le emissioni relativi all'agglomerato di Riccione, revocando di conseguenza lo stesso Provvedimento che viene sostituito dal presente atto, fermo restando il termine di validità dello stesso;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione della modifica dell'AUA a favore della Ditta Hera S.p.A. in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. Di modificare, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata con determinazione n.4203 del 03/08/2017, per l'esercizio dell'impianto di collettamento e depurazione di acque reflue urbane dell'agglomerato di Riccione gestito da Hera spa, avente sede legale in Comune di Bologna via Carlo Berti Pichat n.2/4 (C.F./P.IVA BO 04245520376) autorizzando le modifiche riportate in premessa, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente modifica di AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3a) Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;
- l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento dell'impianto o della rete fognaria che determini variazioni quali-quantitative significative degli scarichi o spostamenti significativi dei punti di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. La validità della presente AUA è fissata pari a 15 anni a partire dal 25/09/2017 (decorrenza del precedente provvedimento di AUA) ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. Per ARPAE, il Servizio territoriale di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso ad Hera spa, Azienda Usl della Romagna Dipartimento di Sanità pubblica di Rimini, Consorzio di Bonifica della Romagna, Comune di Riccione, Comune di Coriano, Comune di Rimini; in particolare la trasmissione ai Comuni della costa (Riccione e Rimini) è finalizzata agli adempimenti di propria competenza relativi all'informazione al pubblico delle fonti di pressione e gestione dell'attività di balneazione nei tratti antistanti gli scarichi, compresi i divieti di balneazione in conformità a quanto indicato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda USL;
9. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia delle istanze e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Gli atti autorizzativi già rilasciati dalla Provincia di Rimini o da Arpa SAC agli scarichi in oggetto, e ancora in corso di validità, sono revocati a partire dalla data di validità del presente atto;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpa alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di revocare il Provvedimento n.1501 del 01/08/2014 e successiva rettifica n.1170 del 27/08/2015 rilasciati dalla Provincia di Rimini, il Provvedimento di AUA n.4203 del 03/08/2017 e la successiva rettifica n.4179

del 16/08/2018 rilasciati dalla scrivente Agenzia ed i Provvedimenti rilasciati agli scarichi oggetto del presente Provvedimento e ancora in corso di validità;

14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

**Allegato A
(impianto di depurazione)**

Condizioni

- L'impianto di depurazione di Riccione ha una potenzialità di progetto pari a 180.000 a.e. e serve l'agglomerato di Riccione, che comprende il comune di Riccione e gran parte del comune di Coriano e la frazione di San Salvatore di Rimini. L'agglomerato è stimato essere di 140.000 a.e. come valore di punta;
- L'impianto è costituito da 2 linee acqua che eseguono le seguenti operazioni: Grigliatura, Dissabbiatura, Sedimentazione primaria, Trattamento biologico a fanghi attivi con Denitrificazione, Sedimentazione secondaria, Disinfezione con acido peracetico od in alternativa con ipoclorito di sodio;
- L'impianto possiede anche la linea fanghi con le seguenti operazioni: Pre-ispessimento statico, Digestione anaerobica con produzione di biogas, Post-ispessimento, Disidratazione con centrifughe;
- Lo scarico del depuratore di Riccione avviene nel fiume Marano; le coordinate dello scarico in Gauss Boaga fuso est sono 4876250 N - 2330360 E;
- In caso di pioggia, la portata in eccesso rilasciata dallo scolmatore di piena in testa all'impianto è comunque sottoposta a grigliatura e disinfezione, e convogliata nel medesimo punto di scarico del depuratore;
- L'impianto, monitorato in base al protocollo dei controlli risulta conforme ai limiti di emissione allo scarico, riferiti alla sua classe di consistenza (superiore a 100.000 a.e.);

Prescrizioni

- a) I valori di BOD₅, COD, Solidi sopesi allo scarico finale devono mantenersi come media giornaliera, entro i limiti previsti in termini di concentrazione, dalla tab.1 dell'All. 5 al D. Lgs.152/06;
- b) i valori dell'azoto totale e fosforo totale allo scarico finale devono mantenersi come media annua, entro i limiti previsti in termini di concentrazione, dalla tab.2 dell'All. 5 al D. Lgs.152/06;
- c) i valori degli inquinanti allo scarico finale dovranno rispettare i limiti di tab.3 dell'All.5 al D.Lgs.152/06 con particolare riferimento ai parametri indicati nel Protocollo dei controlli;
- d) per il parametro Escherichia coli si applica il limite 5.000 UFC/100mL per tutti i mesi dell'anno;
- e) I limiti si intendono per le normali condizioni di funzionamento dell'impianto, sono esclusi i periodi di avviamento, arresto ed eventuali guasti, nonché i periodi transitori necessari al ritorno a regime, sempre che il gestore li abbia comunicati all'autorità competente preventivamente;
- f) Lo scarico finale dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
- g) Il gestore dovrà attenersi alle condizioni riportate sul Protocollo dei controlli per quanto riguarda le modalità di controllo delle acque reflue in ingresso ed uscita dagli impianti e di trasmissione dei dati;
- h) Il gestore dell'impianto dovrà far pervenire ad Arpa SAC di Rimini entro il mese di marzo di ogni anno la seguente documentazione riferita all'anno precedente:
 - copia dei Quaderni di Gestione degli impianti di depurazione in cui siano almeno riportate le portate giornaliere in ingresso, le analisi in ingresso ed uscita dalla linea acque, i quantitativi

- mensili di rifiuti trattati (ai sensi del comma 3 art. 110 del D.Lgs.152/06), la produzione di fanghi mensile, le aperture dello sfioratore di testa impianto ed i relativi volumi;
- catasto delle località e nuclei ISTAT allacciate agli impianti di depurazione;
 - catasto delle attività industriali che scaricano acque reflue industriali in pubblica fognatura afferente all'impianto di depurazione aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente;
- g) il gestore dovrà effettuare la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle apparecchiature, secondo le specifiche e le indicazioni delle ditte fornitrici e riportarle su apposito registro;
- h) il gestore dovrà mantenere in perfetta funzionalità ed efficienza in tutte le componenti degli impianti e compilare il libro di conduzione inerente la gestione e manutenzione del depuratore;
- i) il gestore dovrà tenere sempre a disposizione un'adeguata dotazione di componenti di ricambio, in maniera tale da poter provvedere con immediatezza alla sostituzione delle parti in esercizio, nel caso di loro avaria;
- j) le condizioni generali all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto di depurazione dovranno essere mantenute soddisfacenti sotto il profilo igienico-sanitario, avendo cura di effettuare costanti operazioni di pulizia;
- k) Il gestore dovrà comunicare immediatamente ad Arpa di Rimini, Comune di Riccione, Azienda USL Dipartimento di Sanità pubblica, l'apertura di bypass dovuta a guasti o fermi impianto che comportino la fuoriuscita di acque non adeguatamente trattate, specificando la portata dell'evento, oltre a fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
- l) Il gestore dovrà comunicare immediatamente a ad Arpa di Rimini, Comune di Riccione, Azienda USL Dipartimento di Sanità pubblica l'apertura dello sfioratore di testa impianto dovuto ad eventi meteorici intensi specificando la durata e la portata dell'evento;
- m) Il gestore dovrà garantire il presidio degli impianti durante le operazioni di scarico dei rifiuti liquidi ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.152/06;

Scolmatori

Condizioni:

La rete fognaria dell'agglomerato di Riccione è separata (rete per acque meteoriche e rete per acque nere), quella del comune di Coriano è prevalentemente di tipo unitario (un'unica rete sia per le acque meteoriche che per le acque nere). Ciò nonostante anche sulla rete di Riccione in caso di pioggia si verificano aperture dello scolmatore di testa impianto dovute all'ingressione di acque meteoriche nella rete nera; il gestore ha concluso un'indagine sulla rete fognaria per l'individuazione dei principali punti di ingresso di acque meteoriche in rete nera, ed è stata realizzato il I lotto della vasca di prima pioggia in testa impianto (5.000 m³) volta a ridurre le portate sfiorate dallo scolmatore di testa impianto, secondo le indicazioni previste dal Piano di indirizzo delle acque di prima pioggia e Piano d'ambito ATERSIR;

Lungo la rete unitaria sono presenti scolmatori di pioggia (**SFAM**) che scaricano in caso di eventi meteorici di portata superiore alla capacità di invaso della rete a valle. Sono inoltre presenti impianti di sollevamento che possono scaricare in caso di pioggia (**SFEM**) quando la portata supera la capacità di sollevamento delle pompe o la capacità di invaso della rete, dopo l'esaurimento del volume di stoccaggio della vasca di alloggiamento delle pompe. L'attivazione degli scolmatori serve ad evitare l'allagamento a monte causa esaurimento del volume di invaso della rete.

Lungo la rete nera sono presenti impianti di sollevamento (**SFEN**). Questi ultimi essendo su rete nera non devono attivarsi in caso di pioggia, a meno che non sia presente un tratto di rete mista a monte.

Tutti gli impianti di sollevamento possono causare fuoriuscite in caso di avaria degli impianti. Tali sversamenti sono da considerare accidentali e non prevedibili. La maggior parte di essi è dotata di telecontrollo per la segnalazione dell'avaria.

Gli scarichi nn.01, 05, 06, 28, 29, 33, 35, 37, 48, 49 di Riccione pur essendo classificati da Hera spa, come SFEN o AP+SFEN perché posizionati su rete nera separata, scaricano anche in caso di pioggia come si evince dalla relazione idraulica allegata alle schede acquisite con prot.6729,6730,6731 del 18/07/17 e prot.6206 del 05/07/17, in quanto sono presenti ingressioni di acque meteoriche parassite specialmente in corrispondenza degli allacciamenti delle reti private; per questo motivo verranno classificati nel presente atto come **SFENm o AP+SFENm** consentendo lo scarico in tempo di pioggia intensa, fermo restando che il gestore dovrà attivarsi per evidenziare le cause dell'ingressione di acque meteoriche in rete nera e segnalare gli allacci non corretti al Comune per le successive ordinanze come previsto dalla DGR 569/2019;

Gli scarichi nn.22 e 37 di Riccione sono dotati di vasca di prima pioggia, utile anche a trattenere eventuali liquami versati in caso di avaria dell'impianto di sollevamento;

Le caratteristiche degli scolmatori posizionati lungo la rete fognaria sono riportate in apposite schede consegnate da Hera spa unitamente alla domanda di AUA o con successive integrazioni; la tabella seguente riporta l'elenco e l'ubicazione degli scarichi.

SFAM

N° identificativo	Coordinate N	Coordinate E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico	Telecontrollo
02V	4873681	2326688	Rimini	San Salvatore	Marano	Marano	no
02	4873331	2329508	Coriano	Via della Repubblica	Rio Melo	Rio Melo	no
52	4872333	2327251.	Coriano	Piane	Rio Melo	Rio Melo	no

AP + SFAM

La tipologia AP + SFAM identifica uno scarico di SFAM che avviene in una rete bianca. Per cui lo scarico finale della rete bianca coincide con lo scarico dello SFAM.

N° identificativo	Coordinate N	Coordinate E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico	Telecontrollo
31 V	4870927	2327315	Coriano	Via Cà Ciavatti	Fosso campestre/ Fosso Piane	Rio Melo	no
51	4870545	2327136	Coriano	Via Cà Righetti	Fosso Piane	Rio Melo	no

SFEM

N° identificativo	Coordinate N	Coordinate E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico	Nome sollevamento	telecontrollo
14 V	4870578	2328274	Coriano	Cà Cianci	fosso Campestre	Rio Melo	Cà Cianci	si
15	4871084	2327871	Coriano	Via dalla Chiesa	Rio Paglia	Rio Melo	Soll. 2 Coriano	no
16	4871387	2326892	Coriano	Cà Fornaci	Rio delle Fornaci	Rio Melo	Soll. 7 Coriano	si
20	4873248	2329978	Coriano	Via Verdi	Rio melo	Rio Melo	Soll. 3 Coriano	si
21	4873022	2329109	Coriano	Via Toscanini	fosso Campestre	Rio Melo	Soll. 4 Coriano	si
28	4872075	2327289	Coriano	Via Romero	Rio Melo	Rio Melo	Soll. 11 Coriano	no
29	4871558	2327917	Coriano	Via Muccioli	Rio Melo	Rio Melo	Soll. 5 Coriano	no
48	4873278	2328035	Coriano	Via Marano	Fosso stradale S.P.31	Rio Melo	Saronno	si
214	4874022	2327701	Rimini	Via Coriano	Marano	Marano	San Salvatore	si

SFENm

N° identificativo	Coordinate N	Coordinate E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico	Nome sollevamento	telecontrollo
49	4875943	2330089	Riccione	Viale Tortona	Marano	Marano	Tortona	si

AP + SFENm

La tipologia AP + SFENm identifica uno scarico di SFENm che avviene in una rete bianca. Per cui lo scarico finale della rete bianca coincide con lo scarico dello SFENm.

N° identificativo	Coordinate N	Coordinate E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico	Nome sollevamento	telecontrollo
01	4874759	2331738	Riccione	Via Garibaldi	Rio Melo	Rio Melo	Castrocaro	si
05	4874552	2330489	Riccione	Via Venezia	Rio Melo	Rio Melo	Venezia	si

06	4874512	2330335	Riccione	Via Bolzano	Rio Melo	Rio Melo	Bolzano	si
28	4876696	2330453	Riccione	Via Oriani	Marano	Marano	Fucini	si
29	4876547	2330375	Riccione	Via Portoverde	Marano	Marano	Casella	si
33	4874575	2330851	Riccione	Via Adriatica	Rio Melo	Rio Melo	Rio Melo	si
35	4876746	2330457	Riccione	Via Gozzano	Marano	Marano	Gozzano	si
37	4873738	2330692	Riccione	Via del commercio	Rio Grande	Rio Melo	Empoli	no
48	4874030	2328284	Riccione	Viale Como	Marano	Marano	Como	no

AP + SFEN

La tipologia AP + SFEN identifica uno scarico di SFEN che avviene in una rete bianca. Per cui lo scarico finale della rete bianca coincide con lo scarico dello SFEN.

N° identificativo	Coordinate N	Coordinate E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico	Nome sollevamento	telecontrollo
22	4872056	2333620	Riccione	Via Michelangelo	Mare adriatico	Mare Adriatico	Michelangelo	si
25	4875291	2332149	Riccione	Lungomare della libertà	Rio Melo	Rio Melo	Porto	si

- gli scarichi, contraddistinti dalla sigla SFAM si potranno attivare solamente in caso di eventi meteorici intensi quando la portata di pioggia supera la capacità idraulica della rete di valle, e solamente per il tempo necessario a consentire il deflusso delle acque in eccesso;
- gli scarichi contraddistinti dalla sigla AP+SFAM, si attivano normalmente in caso di pioggia come scarico di acqua meteorica, e si potranno attivare per scaricare acqua reflua urbana (mista) in caso di eventi meteorici intensi quando la portata di pioggia supera la capacità idraulica della rete di valle solamente per il tempo necessario a consentire il deflusso delle acque in eccesso;
- gli scarichi contraddistinti dalla sigla SFEM e SFENm si potranno attivare solamente in caso di eventi meteorici intensi quando la portata di pioggia supera la capacità idraulica della rete di valle o la portata delle pompe, ed una volta esaurita la capacità di invaso della vasca di contenimento delle pompe e solamente per il tempo necessario a consentire il deflusso delle acque in eccesso; in caso di avaria dell'impianto si potrà attivare lo scarico solamente per il tempo necessario al ripristino della funzionalità;
- gli scarichi contraddistinti dalla sigla AP+SFEM e AP+SFENm si attivano normalmente in caso di pioggia come scarico di acqua meteorica, e si potranno attivare per scaricare acqua reflua urbana (mista) in caso di eventi meteorici intensi quando la portata di pioggia supera la capacità idraulica della rete di valle o la portata delle pompe, ed una volta esaurita la capacità di invaso della vasca di contenimento delle pompe e solamente per il tempo necessario a consentire il deflusso delle acque in eccesso; in caso di avaria dell'impianto si potrà attivare lo scarico solamente per il tempo necessario al ripristino della funzionalità;
- gli scarichi contraddistinti dalla sigla SFEN non si devono attivare in caso di pioggia; in caso di avaria dell'impianto si potrà attivare lo scarico solamente per il tempo necessario al ripristino della funzionalità;
- gli scarichi contraddistinti dalla sigla AP+SFEN, si attivano normalmente in caso di pioggia come scarico di acqua meteorica da rete bianca; in caso di avaria dell'impianto di sollevamento della rete nera si potrà attivare lo scarico di acqua reflua urbana (nera) solamente per il tempo necessario al ripristino della funzionalità;
- In caso di avaria degli impianti sollevamento (SFEM e SFEN) il Gestore dovrà attivare la procedura di emergenza proposta, in modo da evitare la fuoriuscita di liquami, prevedendo il pronto intervento di squadre operative e la tempestiva comunicazione agli enti di controllo; nel caso non sia possibile evitare la fuoriuscita di liquami, il gestore dovrà prontamente provvedere al contenimento degli stessi e successiva bonifica; al termine delle operazioni dovrà inviare ad Arpa, Comune di riferimento, verbale di intervento; nel caso la fuoriuscita interessi i canali di bonifica dovrà attenersi oltre alle disposizioni di cui sopra, anche a quelle impartite dal Consorzio di bonifica;
- il gestore, in caso di apertura degli scolmatori (SFEM) dovuta a pioggia, che possano influire sulla balneazione, a giudizio del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda USL, dovrà darne immediata comunicazione all'ARPAE di Rimini, ad Azienda USL dipartimento di Sanità Pubblica ed al Comune

- di riferimento, affinché vengano predisposti i conseguenti divieti di balneazione dagli enti preposti;
- i) Il gestore dovrà adottare tutte le misure gestionali atte a limitare le aperture degli scolmatori, compreso lo sfruttamento del volume di invaso della rete;
 - j) Il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie ad evitare il recapito a mare di materiali grossolani provenienti dalla rete fognaria;
 - k) il gestore deve predisporre un idoneo programma di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento. L'attuazione di tale programma deve risultare da specifiche annotazioni da riportarsi su apposito registro a disposizione degli organi di controllo;
 - l) eventuali interventi straordinari di manutenzione degli impianti di sollevamento, dovranno essere programmati con particolare attenzione alle problematiche connesse alla qualità delle acque di balneazione;
 - m) attraverso la corretta e periodica manutenzione dei sistemi complessivi di scarico si dovranno prevenire occlusioni con conseguenti attivazioni accidentali dello sfioro dovuto all'accumulo del materiale grossolano;
 - n) gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento da parte delle Autorità di controllo;
 - o) il gestore deve assicurare un adeguato servizio di controllo per gli scarichi di acque reflue industriali allacciati alla fognatura afferente all'impianto e comunicare ad Arpae di Rimini e Comune di competenza eventuali situazioni difformi dalle condizioni autorizzate;
 - p) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buono stato al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
 - q) il gestore dovrà dare immediata comunicazione all'Arpae di Rimini e al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Rimini, e al comune di riferimento di fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
 - r) il gestore dovrà comunicare preventivamente ogni modifica significativa, che si intende realizzare sulla rete fognaria in particolare per l'introduzione di nuovi scolmatori lungo la rete fognaria; i nuovi scolmatori dovranno essere progettati con rapporto di sfioro maggiore o uguale a 5, evitando altresì rapporti di sfioro troppo alti per non trasferire a valle portate elevate di acque meteoriche;
 - s) Il gestore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente in particolare l'Autorizzazione idraulica del Consorzio di Bonifica per gli scarichi in canale di bonifica e la concessione demaniale per gli scarichi in acque demaniali;
 - t) il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'ingresso di acque meteoriche non inquinate nella rete fognaria di tipo misto in modo da non sovraccaricare il sistema e ridurre le aperture degli scolmatori;
 - u) Il gestore dovrà procedere con i lavori di separazione della rete e di realizzazione di vasche di prima pioggia al fine di ridurre l'apertura degli scolmatori come previsto dalla programmazione e secondo le tempistiche del Piano d'ambito ATERSIR e comunicare l'andamento dei lavori alla scrivente Agenzia con frequenza annuale (entro il 31 marzo riferito all'anno precedente);
 - v) Per gli scarichi recapitanti in canali di Bonifica, valgono le prescrizioni impartite dal Consorzio, in particolare per gli scarichi 31V AP+SFAM di Coriano e 51 AP+SFAM di Coriano valgono le prescrizioni dettate dal Consorzio di Bonifica della Romagna nei pareri prot.8202 del 20/03/20 e prot.8423 del 24/03/2020, inviati anche al gestore per conoscenza;
 - w) Considerato che il rapporto di sfioro degli scolmatori 31V AP+SFAM di Coriano e 51AP+SFAM di Coriano risulta molto alto, il gestore dovrà valutare la fattibilità di riduzione dello stesso ed inviare alla scrivente Agenzia tale valutazione, concordata con il Consorzio di Bonifica, entro 90 giorni dalla notifica del presente Provvedimento;
 - x) Il gestore dovrà inviare l'aggiornamento del programma di installazione del telecontrollo su tutti gli impianti di sollevamento alla scrivente Agenzia entro 60 giorni dalla notifica del presente Provvedimento, con priorità per gli scolmatori 48 AP+SENm sollevamento Como e 37 AP+SENm sollevamento Empoli;
 - y) Il gestore dovrà attivarsi per individuare le cause di ingressione di acque meteoriche in fognatura nera, che causano l'apertura degli SFENm ed AP+SFENm e presentare alla scrivente Agenzia, entro 90 giorni dalla notifica del presente Provvedimento, l'aggiornamento del piano di adeguamento relativo agli scolmatori posizionati su rete nera che si attivano in caso di pioggia, oltre a segnalare al Comune ed alla scrivente Agenzia p.c., gli allacci non corretti;

- l'impianto di depurazione di Riccione è dotato di linea di trattamento fanghi consistente in pre-ispessimento, digestione anaerobica, post-ispessimento, e disidratazione mediante centrifughe; avendo una potenzialità superiore a 20.000 a.e. è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs.152/06;
- le vasche di pre e post ispessimento sono coperte da teli, la digestione anaerobica avviene in reattori chiusi riscaldati mediante caldaie alimentate a biogas di potenza termica 407 kW + 420 kW, la disidratazione meccanica con centrifughe avviene in locale chiuso;
- il biogas in eccesso viene bruciato in torcia (emissione E4);
- le emissioni provenienti dalla linea acque vengono trattate da 2 biofiltri a torba e fibra di cocco, uno per linea, che raccolgono l'aspirazione della testa impianto, dissabbiatura e sedimentazione primaria dotate di copertura: linea 1 (E6), linea 2 (E1);
- La nuova vasca di testa impianto completamente interrata, è dotata di biofiltro per l'abbattimento degli odori, con letto filtrante in materiale calcareo (conchiglie) (E7);
- La linea acque (E1, E6, E7) non è soggetta ad autorizzazione, in quanto impianto in deroga ex art.272 comma 1 e precisamente lettera p) della parte I dell'allegato IV del D.Lgs.152/06 parte V; tuttavia ai sensi dell'art.272 bis si riportano nella parte prescrittiva, misure gestionali ai fini del contenimento delle emissioni odorogene;
- negli uffici sono presenti impianti termici civili alimentati a metano per una potenza termica totale di 35 kW e pertanto non soggetti ad autorizzazione in quanto non disciplinati dal titolo I del D.Lgs.152/09 parte V; Tali impianti sono comunque soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica.
- Sono inoltre presenti valvole di sicurezza che si attivano solo in caso di emergenza non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06;
 - E_SR_1-2-3-Valvola di sicurezza dei digestori;
 - E_SR_4-5 Valvola di sicurezza gasometro;
 - E_SR_6 Valvola di sicurezza torcia;

LINEA ACQUE

E1 – VASCHE TRATTAMENTI PRIMARI Linea 2 (Emissione areale da biofiltro)

- Portata: 1.000 Nm³/h
- Durata: 24 h/giorno
- Altezza: 2,5 m
- Sezione: 20,25 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: Biofiltro costituito da un letto filtrante in torba e fibra di cocco.

E6 – VASCHE TRATTAMENTI PRIMARI Linea 1 (Emissione areale da biofiltro)

- Portata: 11.000 Nm³/h
 - Durata: 24 h/giorno
 - Altezza: 1,5 m
 - Sezione: 81,25 m².
 - Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: Biofiltro costituito da un letto filtrante in torba e fibra di cocco.

Per questi 2 punti di emissione non sono previsti limiti di sostanze inquinanti, tuttavia il gestore dovrà mantenere le seguenti condizioni di esercizio intese come valori ottimali:

Temperatura	≤ 55°C
Perdite di carico	≤ 2 kPa/m
Umidità del letto	40-60% in peso
Acidità del letto (pH)	4 – 8.5

- Il gestore dovrà adottare un sistema di irrigazione dei biofiltri regolato da un sensore di umidità, tale da mantenere i valori ottimali della stessa;
- Il gestore dovrà adottare un sistema di misura delle perdite di carico dell'aria del biofiltro in modo da identificare un'eccessiva compattazione del letto filtrante;
- L'efficienza del biofiltro dovrà essere verificata attraverso i sistemi di cui sopra oltre a misure bimensili su pH e Temperatura;
- Il gestore dovrà provvedere al rimescolamento del letto filtrante almeno una volta l'anno ed alla completa sostituzione almeno ogni 5 anni;
- I controlli di cui sopra oltre alle manutenzioni effettuate, opportunamente documentate, dovranno essere riportate su apposito registro con pagine numerate e bollate da Arpae e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

E7 – VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN TESTA IMPIANTO (Emissione areale da biofiltro)

- Portata: 4.000 Nm³/h
- Durata: 24 h/giorno
- Altezza: 4,1 m
- Sezione: 15 m²
- Temperatura: ambiente.

Impianto di abbattimento: Bioscrubber denominato Biofiltro monashell costituito da un letto filtrante in materiale calcareo (conchiglie) irrigato in continuo. L'acqua viene raccolta in un pozzetto e ricircolata.

Per questo punto di emissione non sono previsti limiti di sostanze inquinanti, tuttavia il gestore dovrà mantenere le condizioni di esercizio intese come valori ottimali, secondo le prescrizioni fornite dal costruttore

Temperatura filtro	20-40°C
Perdite di carico nel biofiltro	< 1 kPa
Pressione degli ugelli	2,0 – 3,0 bar
Acidità del letto (pH)	> 5

- Il gestore dovrà adottare un sistema di misura delle perdite di carico dell'aria del biofiltro in modo da identificare un'eccessiva compattazione del letto filtrante e provvedere alla sostituzione se le perdite di carico superassero il valore limite fornito dal costruttore (2 kPa);
- L'efficienza del biofiltro dovrà essere verificata attraverso i sistemi di cui sopra oltre a misure bimensili su pH e Temperatura;
- Il gestore dovrà provvedere al rimescolamento del letto filtrante almeno una volta l'anno ed alla completa sostituzione almeno ogni 5 anni;
- I controlli di cui sopra oltre alle manutenzioni effettuate, opportunamente documentate, dovranno essere riportate su apposito registro con pagine numerate e bollate da ARPAE e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

LINEA FANGHI

E2 – Emissione diffusa derivante dalle operazioni della LINEA FANGHI

- Impianto di abbattimento: non presente
- Limiti: non previsti
- Autocontrolli: Il gestore è tenuto alla compilazione di un registro dove annotare, su base mensile, le ore di funzionamento degli impianti e le manutenzioni effettuate, oltre ai parametri di processo sottoriportati (tempo di permanenza dei fanghi, pH, temperatura, rapporto SSV/SST); Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate da ARPAE, firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

FASE/TRATTAMENTO	SOLUZIONI da adottare
Digestione anaerobica	Assicurare che le condizioni di processo (età del fango, temperatura, pH) garantiscano un rapporto SSV/SST < 0.65 al momento dell'estrazione dalla vasca di digestione.
Ispessimento a gravità (pre e post)	Garantire un tempo di permanenza complessivo del fango nell'impianto (linea acqua+ linea fanghi) superiore a 15 giorni.
Disidratazione meccanica	Assicurare idonee chiusure nel locale macchine. Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta e coprire i medesimo con un telo.

In caso di necessità l'autorità competente può prescrivere idonei impianti di abbattimento delle emissioni odorigene.

E3 – CALDAIA DIGESTORI

- Potenzialità complessiva: 407 kW
- Combustibile: Biogas/metano
- Portata: 384 Nm³/h

- Durata: 14 h/giorno ca.
- Altezza: 10 m
- Sezione: 0,075 m²
- Temperatura: 150 °C
- Impianto di abbattimento: non presente

Limiti in caso di utilizzo di biogas (desunti dalla parte III dell'allegato I al D.Lgs.152/06 ed in analogia al DM 05/02/1998);

i suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%
Per funzionamento a metano i limiti si intendono automaticamente rispettati.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C organico totale) escluso il metano	20 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	300 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	150 mg/Nm ³
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³
Composti inorganici del Fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm ³

Autocontrolli: la ditta dovrà eseguire sull'emissione controlli periodici a cadenza annuale i certificati dei quali dovranno essere conservati in azienda e annotati su di un apposito registro con pagine numerate, bollate da ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E8 – CALDAIA DIGESTORI

- Potenzialità complessiva: 420 kW
- Combustibile: Biogas/metano
- Portata: 438 Nm³/h
- Durata: 14 h/giorno ca.
- Altezza: 10 m
- Sezione: 0,075 m²
- Temperatura: 150 °C
- Impianto di abbattimento: non presente

Limiti in caso di utilizzo di biogas (desunti dalla parte III dell'allegato I al D.Lgs.152/06 ed in analogia al DM 05/02/1998);

i suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%
Per funzionamento a metano i limiti si intendono automaticamente rispettati.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C organico totale) escluso il metano	20 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	300 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	150 mg/Nm ³
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³
Composti inorganici del Fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm ³

Autocontrolli: la ditta dovrà eseguire sull'emissione controlli periodici a cadenza annuale i certificati dei quali dovranno essere conservati in azienda e annotati su di un apposito registro con pagine numerate, bollate da ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E4 – TORCIA

- Portata: 16 Nm³/h
- Altezza: 3 m
- Sezione: 0,1 m²
- Temperatura: 350 °C
- Impianto di abbattimento: non presente
- Prescrizioni previste nella D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.36.16:

Qui viene convogliato l'eccesso di biogas o quello emesso in emergenza in caso di fermate delle caldaie garantendo la termodistruzione del biogas prodotto dai digestori. La torcia, dovrà essere dotata di pilota in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione pari al 99% espressa come CO₂/(CO₂+CO).

Altre prescrizioni

- a) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi, sempreché il gestore abbia preventivamente comunicato il verificarsi del guasto; Il gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b) Devono essere determinate, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- c) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- d) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- e) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato
- f) Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato IL/2 dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.
- g) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).
- h) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- i) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- j) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- k) Per le emissioni derivanti dalle operazioni di carico/scarico e movimentazione di materie prime o prodotti, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri come previsto all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- l) Il gestore dovrà adottare tutte gli accorgimenti atti a limitare le emissioni diffuse di gas o vapori derivanti dalle flange, raccordi o valvole dell'impianto come previsto all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- m) Ogni singolo punto d'emissione deve essere segnalato da apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione;

- n) Il gestore dovrà annotare eventuali aperture delle valvole di sicurezza su apposito registro con pagine numerate e bollate da Arpa e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;

Condizione di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K
- Pressione 101,3 kPascal
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

La metodica da utilizzare deve essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata. Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.